Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI







REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

Revisione 0 del 10 marzo 2018



1. OGGETTO

- 1.1 Le disposizioni del presente Regolamento hanno a oggetto la costituzione e la partecipazione a consorzi, imprese sociali ad associazioni temporanee da parte dei Comitati C.R.I.
- 1.2 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, nonché al rispetto delle norme del Codice Civile e dello Statuto della Croce Rossa Italiana.

2. TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE

- 2.1 I Comitati C.R.I. possono costituire o partecipare esclusivamente a:
 - a. consorzi, costituiti anche in forma cooperativa (di seguito semplicemente "consorzi");
 - b. imprese sociali;
 - c. associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo (di seguito semplicemente "associazioni temporanee").
- 2.2 In ogni caso:
 - a. l'atto costitutivo o lo statuto prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore;
 - b. il consorzio, l'impresa sociale o l'associazione cui il Comitato C.R.I. partecipa deve avere la propria sede sociale in Italia e non può avere scopo di lucro.

3. FINALITÀ PERSEGUIBILI

- 3.1 I Comitati C.R.I.
 - possono costituire o partecipare a consorzi o imprese sociali o associazioni temporanee esclusivamente per prendere parte ed eseguire a gare d'appalto bandite da enti pubblici o privati, o altresì stipulare convenzioni per la fornitura di servizi rientranti nella *mission* associativa;
 - b. non possono, direttamente o indirettamente, costituire consorzi o imprese sociali o associazioni temporanee aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali o diverse società.
- 3.2 Nei limiti di cui al comma 1, i Comitati C.R.I. possono, direttamente o indirettamente, costituire o partecipare a consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal proprio Statuto e dallo Statuto della Croce Rossa Italiana.
- 3.3 In nessun caso la costituzione o la partecipazione ad un consorzio, un'impresa sociale o un'associazione temporanea possono autorizzare il Comitato C.R.I. a svolgere attività al di fuori del territorio di propria competenza e/o ad infrangere la normativa interna sulle competenze territoriali.

4. ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

4.1 L'atto deliberativo di costituzione di un consorzio, un'impresa sociale o un'associazione temporanea da parte di Comitati C.R.I. deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità del nuovo soggetto per il



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

Revisione 0 del 10 marzo 2018



perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 3, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

4.2 A fini conoscitivi, il Comitato C.R.I. invia l'atto deliberativo di costituzione al competente Comitato Regionale.

5. PRINCIPI SULL'ORGANIZZAZIONE

- 5.1 Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, i consorzi, le imprese sociali o le associazioni temporanee valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività ai Principi Fondamentali della Croce Rossa Italiana.
- 5.2 In nessun caso il consorzio, l'impresa sociale o l'associazione temporanea costituiti o partecipati possono utilizzare l'emblema della Croce Rossa o il logotipo della Società Nazionale o del Comitato C.R.I. che li ha deliberati.

6. COSTITUZIONE E DURATA DI CONSORZI, IMPRESE SOCIALI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

- 6.1 La deliberazione di partecipazione di un Comitato C.R.I. alla costituzione di una associazione temporanea è adottata con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 6.2 La deliberazione di partecipazione di un Comitato C.R.I. alla costituzione di una impresa sociale o di un consorzio è adottata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
- 6.3 In ogni caso, l'atto deliberativo:
 - a. è redatto in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1
 - contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2463 del codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia di società o associazioni temporanee.
 - c. è pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comitato C.R.I., ove esistente, o sulla sezione "Comitato trasparente" del Comitato Regionale C.R.I.
- 6.4 Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
 - a. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività;
 - b. la trasformazione del consorzio, dell'impresa sociale o dell'associazione temporanea.
- 6.5 La durata del consorzio, dell'impresa sociale o dell'associazione temporanea non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione o della convenzione per la quale essa è stata costituita. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto in caso di risoluzione del contratto di servizio



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

Croce Rossa Italiana

Revisione 0 del 10 marzo 2018

- 7. ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN CONSORZI, IMPRESE SOCIALI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE GIÀ COSTITUITE
- 7.1 Le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un Comitato C.R.I. di partecipazioni in consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
- 7.2 L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
- 8. COSTITUZIONE DI CONSORZI, IMPRESE SOCIALI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA PIÙ COMITATI C.R.I.
- 8.1 Con le modalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è possibile costituire consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee tra più Comitati C.R.I.
- 8.2 Tali enti, oltre al rispetto delle altre norme contenute nel presente Regolamento:
 - a. possono essere costituiti tra Comitati C.R.I. della stessa Provincia o Città Metropolitana, o dello stesso Distretto Sanitario;
 - b. possono essere costituiti solo se vi aderiscono tutti i Comitati C.R.I. istituiti nella Provincia o Città Metropolitana o Distretto Sanitario;
 - c. non possono utilizzare l'emblema della Croce Rossa o il logotipo della Società Nazionale né giello del Comitato C.R.I. che li ha deliberati;
 - d. devono prevedere, all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto, che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia attribuita al competente Consiglio Direttivo Regionale C.R.I.

9. GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI

- 9.1 Per le partecipazioni dei Comitati C.R.I. a consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee i diritti del socio sono esercitati dal Presidente del Comitato o da un suo delegato, senza il percepimento di alcun compenso né da parte del Comitato C.R.I. né da parte dell'ente costituito o partecipato.
- 9.2 La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2.
- 9.3 La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi del consorzio, dell'impresa sociale o dell'associazione temporanea partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

10. ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI

- 10.1 Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali dei Comitati C.R.I. sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
- 10.2 La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE

Casas Bassa Italian

Revisione 0 del 10 marzo 2018

11. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE PARTECIPATE

11.1 Costituisce danno, patrimoniale o non patrimoniale, quello subito dai Comitati C.R.I. partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei propri rappresentanti nel consorzio, nell'impresa o nell'associazione temporanea o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

12. MONITORAGGIO

- 12.1 Presso il Segretariato generale dell'Associazione è costituito l'elenco di consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee costituiti e partecipati dai Comitati C.R.I.
- 12.2 Tale elenco è accessibile al Consiglio Direttivo Nazionale e, in ragione della propria competenza territoriale, a ciascun Consiglio Direttivo Regionale.
- 12.3 A cadenza annuale, in sede di redazione del conto consuntivo, il Segretario Generale deposita apposita relazione sul numero e sulle attività degli enti cui prendono parte i Comitati C.R.I.

13. ALTRI COMPONENTI

13.1 Il socio privato del consorzio o dell'associazione temporanea a partecipazione dei Comitati C.R.I. deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui l'ente è stato costituito, nonché i requisiti di onestà ed onorabilità.

14. GESTIONE DEL PERSONALE

- 14.1 Ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti partecipati si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 14.2 I consorzi, le imprese sociali e le associazioni temporanee stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto compatibile.
- 14.3 Ai Volontari C.R.I. eventualmente assunti all'interno di consorzi, imprese sociali o associazioni temporanee costituiti o partecipati:
 - a. si applica la disciplina delle incompatibilità di cui agli articoli 14.6 e 39 dello Statuto della Croce Rossa Italiana:
 - non è consentito svolgere attività di volontariato nelle medesime mansioni o attività espletate a titolo oneroso all'interno del consorzio/impresa sociale/ associazione temporanea.

15. TRASPARENZA

15.1 Gli enti partecipati dai Comitati C.R.I. assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI C.R.I. A CONSORZI, IMPRESE SOCIALI ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE Revisione 0 del 10 marzo 2018



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale	
0	10 marzo 2018	Approvazione
1	=========	Prima revisione
2	=========	Seconda revisione
3	=========	Terza revisione
4	=========	Quarta revisione
5	=========	Quinta revisione

